

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANTICA, DE CORATO, SILIQUINI, CARUSO Antonino, SERVELLO, COLLINO, BORNACIN, DANIELI, PELLICINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, MARRI, TURINI, BONATESTA, MACERATINI, MAGLIOCCHETTI, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, VALENTINO, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BUCCIERO, SPECCHIA, CAMPUS, CASTELLANI Carla, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DEMASI, FLORINO, PONTONE, RAGNO, RECCIA, MAGGI, MEDURI, MONTELEONE e MULAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1999

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero nonchè istituzione del Ministero dell’immigrazione

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, il fenomeno dell'immigrazione verso l'Italia e, più in generale, verso i Paesi dell'Unione europea è diventato uno dei principali temi del dibattito politico interno.

Tale fenomeno, infatti, spinto dalle dinamiche della globalizzazione dei mercati, e spinto altresì dai meccanismi dell'andamento demografico mondiale, ha oggi raggiunto dimensioni estremamente rilevanti, provocando nel Paese nuove gravi questioni sociali, economiche, sanitarie e di pubblica sicurezza.

Tra l'altro, autorevoli studi in materia di immigrazione prospettano, almeno per i prossimi dieci anni, un incremento costante dei flussi migratori dai Paesi esportatori di immigranti (cosiddetti Paesi *Emigrant Exporter*) verso i Paesi dell'Unione europea.

Tutto ciò impone all'Italia di dotarsi di un apparato istituzionale e normativo adatto a fronteggiare in modo articolato e moderno le problematiche correlate all'afflusso di immigranti.

Con specifico riferimento alla questione legislativa, va rilevato che, durante l'anno trascorso, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha tentato di dettare una disciplina esauriente ed organica in materia di immigrazione.

Tuttavia, l'applicazione pratica della normativa citata ha dato luogo a risultati ampiamente deludenti: in particolare, essa è risultata fallimentare riguardo al controllo degli ingressi ed alla repressione dei soggiorni clandestini.

Nonostante tali fallimenti, peraltro, appaiono puramente strumentali quelle inizia-

tive politiche che vorrebbero abrogare per via referendaria le leggi in materia di immigrazione varate dal Governo.

Tali iniziative, infatti, oltre a determinare vuoti normativi, confliggono con l'interesse generale dello Stato di dare risposte propositive alla soluzione del fenomeno che va certamente regolato e controllato, e tale è il senso della presente proposta, ma non esasperato attraverso azioni e comportamenti enfaticamente allarmistici, la cultura della intolleranza, la prevaricazione dei diritti riconosciuti dalla società agli stranieri, la discriminazione, la distinzione, l'esclusione, la restrizione o la preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose.

Una soluzione siffatta non tiene conto della necessità di regolamentare comunque un fenomeno tanto delicato e rilevante quale è quello dell'immigrazione che, se lasciato sprovvisto di disciplina, potrebbe facilmente generare problemi enormemente più gravi e complessi e andrebbe a confliggere con gli interessi del Paese.

Diversamente, il presente disegno di legge si propone di sfruttare quanto di valido esiste già nell'impianto del testo unico sull'immigrazione, migliorandone però, attraverso specifici emendamenti, quei contenuti che risultano deboli o inadeguati.

In primo luogo, dunque, la presente proposta intende sanare il malcelato permissivismo del testo unico nei confronti dell'immigrazione clandestina: un permissivismo che, confermato anche dalla recente megasanatoria per 250.000 immigrati clandestini, ha finito per ingenerare negli aspiranti immigranti l'idea che l'Italia sia un Paese in cui tutto è lecito, dove l'immigrazione clandestina è di fatto tollerata.

Conseguentemente, con l'articolato che segue viene potenziata la struttura normativa finalizzata a prevenire e a reprimere l'immigrazione clandestina.

All'articolo 1, si prevede, infatti, che le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, ovvero per lavoro stagionale od autonomo, siano determinate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, secondo criteri temporali e sostanziali precisi e rigorosi, definiti all'articolo 11. Tali criteri, in particolare, implicano che un solo decreto recante la regolamentazione dei flussi sia presentato entro il 30 marzo di ogni anno, e fissi gli ingressi tenendo conto sia della effettiva richiesta di forza lavoro, sia delle domande di ricongiungimento familiare, sia delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte in base al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I relativi visti di ingresso ed i permessi di soggiorno verranno dunque rilasciati entro i limiti delle quote predette.

All'articolo 2, si rende più rigorosa la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, disponendosi, in particolare, che il suo rinnovo debba essere richiesto almeno novanta giorni prima della scadenza, e che sia subordinato alla verifica delle condizioni previste dal citato decreto legislativo n. 286 del 1998 e dei carichi pendenti in caso di reingresso. In aggiunta, ed al fine di prevenire lo sviluppo dell'industria della contraffazione dei permessi di soggiorno, si prevede che il permesso, o la carta di soggiorno, sia rilasciato mediante utilizzo di carta magnetica anticontraffazione e che la contraffazione, o alterazione, di carte o permessi di soggiorno, ovvero dei documenti necessari ai fini del loro rilascio, comporti severe sanzioni penali.

All'articolo 3, si positivizza il reato di falsa o omessa declinazione di generalità, in base al quale lo straniero che fornisce generalità false, inesatte, incomplete o comunque tali da non permettere l'identificazione deve essere arrestato, processato per diret-

tissima, e quindi espulso con provvedimento immediatamente esecutivo (anche in caso di eventuale sospensione della pena). In aggiunta, viene introdotto il reato di immigrazione clandestina, assoggettandolo al medesimo trattamento sanzionatorio del delitto di cui al capoverso precedente: chiunque si introduca clandestinamente nel territorio dello Stato sarà assoggettato a sanzione penale ed immediatamente espulso salvo che provi di avere i requisiti di rifugiato politico, o di essere oggetto di misure di protezione sociale ovvero temporanea o ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. A tale proposito, onde non congestionare le carceri, ed al fine di evitare la contiguità, anche concettuale, tra criminali e clandestini, è prevista l'applicazione della misura degli arresti domiciliari in idonei luoghi di custodia.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 recano norme sugli obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro, sulla carta di soggiorno, sui controlli di frontiera e sulle immigrazioni clandestine.

All'articolo 8, si elidono le complessità procedurali che rendono l'espulsione dei clandestini lenta ed incerta: il provvedimento di espulsione diventa immediatamente esecutivo (senza più periodo di intimazione), ed è comunque efficace anche se impugnato dall'interessato; esso viene eseguito dal questore competente mediante accompagnamento coattivo alla frontiera.

All'articolo 9, si dispone che lo straniero colpito da espulsione, il quale non possa essere immediatamente tradotto oltre frontiera (perchè, ad esempio, non è noto lo Stato dove rimpatriarlo), venga immesso in un centro di permanenza ed accoglienza ed ivi rimanga sino ad un massimo di sessanta giorni (ossia il doppio di quanto previsto dal testo unico). Al medesimo articolo 9, inoltre, si prevede che i centri di permanenza ed accoglienza per i clandestini possano essere anche costruiti all'estero, così da accampare gli espulsi in Paesi terzi, riducendo

i problemi di pubblica sicurezza legati alla permanenza di questi ultimi sul territorio italiano.

L'articolo 10 reca disposizioni sul diritto di difesa.

Il presente disegno di legge affronta poi un altro aspetto su cui il testo unico si è dimostrato gravemente carente: la razionalizzazione dei flussi di ingresso.

All'articolo 11 si dispone che il decreto annuale sui flussi debba prevedere il numero di ingressi in base ai dati sulla «effettiva» richiesta di forza lavoro predisposta per regioni, province e comuni dalle locali camere di commercio. In questo modo si vuole evitare che il Governo ammetta immigrati sul nostro territorio in base a mere proiezioni statistiche sulla «potenziale» richiesta di forza lavoro immigrata, salvo poi trovarsi a doverli collocare *a posteriori* con i maggiori problemi che a ciò conseguono. In aggiunta, si prevede che il decreto annuale debba tenere conto dell'esigenza di ridistribuire gli immigrati sul territorio secondo criteri che evitino concentrazioni monoetniche in uno stesso comune; e che evitino altresì che la forza lavoro immigrata si concentri tutta negli stessi comuni e nelle stesse regioni. In tal guisa, il decreto annuale dovrà fissare espressamente quale percentuale dei flussi di ingresso possa concentrarsi nelle varie regioni italiane, nelle province e nei principali comuni.

Al fine di dare attuazione a tali misure, l'articolo 11 dispone l'istituzione dell'Ufficio per la rilevazione statistica della presenza e della distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia.

Tuttavia, sempre all'articolo 11, sono introdotte misure di integrazione per i lavoratori immigrati, prevedendosi la predisposizione, da parte pubblica o privata, di progetti che prevedano l'utilizzo del lavoro dei soggiornanti extracomunitari.

L'articolo 12 prevede l'aggravamento della pena - con l'irrogazione della sanzione accessoria del sequestro temporaneo dell'esercizio d'impresa - per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze

stranieri privi del permesso di soggiorno perchè inesistente o revocato, annullato o scaduto. È una norma, pertanto, che mira a ridurre drasticamente lo sfruttamento in «nero» della mano d'opera giacchè la mancanza del permesso di soggiorno inibisce di conseguenza la regolarizzazione sul piano contributivo e previdenziale del lavoratore.

Al fine di contenere i flussi in entrata, l'articolo 13 limita la possibilità di farsi garanti per l'ingresso di cittadini extracomunitari in Italia. Tale possibilità, infatti, è subordinata ad una duplice condizione: da un lato, chi intende farsi garante deve dimostrare di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia; dall'altro lato, chi intende farsi garante deve versare apposita cauzione di lire 10 milioni, che verrà incamerata dallo Stato laddove il soggetto garantito violi le norme che disciplinano il suo soggiorno in Italia.

L'articolo 14 prevede la revoca del permesso di soggiorno, con conseguente provvedimento di espulsione, per lo straniero che produce o distribuisce prodotti contraffatti. Appare, infatti, non solo opportuno, ma in linea con i cardini di una politica economica liberale tutelare, nell'ambito della libera concorrenza, i diritti di privativa volti a sorreggere il *know how* delle imprese e in generale gli assetti patrimoniali delle medesime allorquando questi diventino strategici per il tessuto della piccola impresa.

Sempre al fine di contenere i flussi in entrata, l'articolo 15 limita i casi di ingresso per motivi di ricongiungimento familiare. Viene eliminata la possibilità di ricongiungersi con persone diverse dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori a carico e dai genitori a carico (che abbiano superato i quarantacinque anni di età). In aggiunta, e sempre per i fini predetti, l'articolo 15 prevede che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determini, con il decreto annuale sui flussi, l'ammontare massimo degli ingressi per ricongiungimen-

to familiare, nonchè il numero massimo di ricongiungimenti ammessi per ogni nucleo familiare; in ogni caso, il numero di ricongiungimenti ammessi non potrà eccedere il 25 per cento degli ingressi previsti dal flusso annuale.

In linea con quanto fin qui previsto, l'articolo 16 pone limiti all'utilizzo dei centri di accoglienza. Si prevede, infatti, che tali centri possano accogliere solo stranieri in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri nello Stato; si prevede altresì che la distribuzione geografica dei centri di accoglienza sul territorio si conformi ai criteri di distribuzione demografica degli extracomunitari sul territorio fissati dall'articolo 11.

L'articolo 18 introduce le misure di integrazione economica in una logica innovativa volta a creare condizioni di osmosi fra pubblico e privato. Sono chiamate, a tal fine, a svolgere un ruolo strategico anche le organizzazioni non governative impegnate sul fronte immigrazione e le fondazioni bancarie il cui scopo sociale prevalente, alla luce della recente legge varata dal Parlamento, è quella di favorire attività socialmente utili.

La *ratio* della norma è, pertanto, volta a stimolare, attraverso strumenti di incentivazione fiscale e contributiva, di mobilità e di flessibilità del lavoro, politiche per la ridistribuzione qualitativa e quantitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria, per lo sviluppo di iniziative economiche fra cittadini italiani ed extracomunitari sia sul territorio nazionale che di provenienza. In particolare, in questa speciale prospettiva le politiche di cui sopra saranno orientate allo sviluppo di consorzi, di cooperative per la qualificazione e riqualificazione del territorio urbano e demaniale, per l'assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori e agli anziani, per l'attività di commercio di importazione ed esportazione da e per i Paesi degli emigranti, per

l'insediamento di attività produttive e commerciali nei Paesi degli emigranti, per la promozione di attività rieducative per lo sport, per il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico ed ambientale nazionale e dei Paesi degli emigranti, e, infine, per l'attività di edilizia residenziale.

Lo stesso articolo 18 prevede, inoltre, che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri competenti, promuova la conclusione di accordi con i Paesi dell'Unione europea, e con la stessa Unione europea, volti a favorire la realizzazione delle iniziative di cui sopra a livello di cooperazione internazionale.

L'articolo 19 modifica il testo unico approvato con il decreto legislativo n. 286 del 1998, introducendo modifiche alle disposizioni sulle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi.

L'articolo 20 prevede la creazione del Ministero dell'immigrazione cui attribuire il coordinamento delle politiche in materia di immigrazione e di integrazione dello straniero, e ciò anche attraverso apposite iniziative di concertazione con le istituzioni omologhe dei Paesi aderenti alla Unione europea e dell'Unione europea stessa.

L'articolo 21, infine, reca disposizioni sulla data di entrata in vigore della legge.

In conclusione, il presente disegno di legge vuole rappresentare un responsabile e costruttivo passo sulla via della costruzione di un sistema istituzionale e politico che sappia ricondurre le problematiche inerenti all'immigrazione entro un quadro normativo in grado di contemperare le esigenze sociali, economiche, sanitarie e di pubblica sicurezza dei cittadini italiani. Con una seria politica di integrazione, compatibile e, quindi, razionale, si può uscire dal clima di emergenza senza ingenerare nella popolazione convincimenti errati sul fenomeno della immigrazione, non appartenenti alla cultura delle società occidentali ispirate da alti valori etici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Politiche migratorie)

1. All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con unico decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite, entro il termine improrogabile del 30 marzo di ogni anno, sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 20. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. Non è ammesso alle quote lo straniero che sia stato oggetto di provvedimento di espulsione, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge o da provvedimenti straordinari adottati dal Ministro degli interni di concerto con il Ministro dell'immigrazione. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale non si fa luogo al rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, fatto salvo quanto previsto agli articoli 20, 23, 27, 28, 29, 30 e 36».

Art. 2.

(Permesso di soggiorno)

1. All'articolo 5 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede almeno novanta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico, nonché alla verifica dei carichi pendenti in caso di reingresso. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale».

2. All'articolo 5 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 7, le parole: «può essere disposta l'espulsione amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta l'espulsione amministrativa».

3. All'articolo 5 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di carte magnetiche con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvarsi con decreto del Ministro dell'interno, in attuazione della deliberazione adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno».

4. All'articolo 5 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri, ovvero redige documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 50 milioni.

8-ter. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni».

Art. 3.

(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno)

1. All'articolo 6 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Lo straniero che entra clandestinamente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui al presente testo unico è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorchè soggetto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea ed assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanea, ovvero i requisiti di cui all'articolo 19.

3-ter. Lo straniero che interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false ad un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, o del servizio, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi

previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorchè soggetto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea ed assistenza».

Art. 4.

(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)

1. All'articolo 7 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 2, dopo le parole: «gli estremi del passaporto o del documento di identificazione» sono inserite le seguenti: «, il permesso o la carta di soggiorno».

2. All'articolo 7 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni».

Art. 5.

(Carta di soggiorno)

1. All'articolo 9 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni», e le parole: «e dei familiari» sono sostituite dalle altre: «del coniuge

o del convivente e dei figli minori conviventi, nonchè di avere fissa dimora».

Art. 6.

*(Potenziamento e coordinamento
dei controlli di frontiera)*

1. All'articolo 11 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, ed i comandanti generali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, promuove le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le Autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le Autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi del Trattato di Schengen».

Art. 7.

*(Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine)*

1. All'articolo 12 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, le parole: «è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire 100 milioni».

Art. 8.

(Espulsione amministrativa)

1. All'articolo 13 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, al comma 3, dopo le parole: «L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato» sono inserire le seguenti: «immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato».

2. All'articolo 13 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto all'articolo 6 in ordine ai casi in cui l'espulsione deve essere ordinata direttamente dall'autorità giudiziaria, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta, a meno che sussistano inderogabili esigenze processuali».

3. All'articolo 13 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Qualora, ai fini dell'espulsione, sia necessario accertare le generalità dello straniero, questi viene trattenuto nel più vicino centro di permanenza temporanea ed assistenza».

4. All'articolo 13 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i commi 5 e 6 sono abrogati.

5. All'articolo 13 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il ricorso è presentato al pretore dell'ultima dimora conosciuta dello straniero. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato per il tramite della rappresentanza diplomatica o

consolare italiana nello Stato di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti inseriti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonchè, ove necessario, da un interprete».

6. All'articolo 13 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 186, i commi 9 e 10 sono abrogati.

7. All'articolo 13 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 186, al comma 15, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 4».

Art. 9.

(Esecuzione dell'espulsione)

1. All'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il provvedimento del questore comporta la permanenza nel centro per un periodo complessivo massimo di quaranta giorni. Il questore può prorogare il termine sino ad un massimo di ulteriori venti giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento, ovvero qualora la proroga si renda necessaria per il completamento dell'identificazione dello straniero. Contro i provvedi-

menti del questore è ammesso ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura».

2. All'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.

3. All'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. In accordo con quanto previsto dal presente articolo, e nell'ambito delle proprie specifiche attribuzioni, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, promuove la conclusione di accordi internazionali con Stati esteri non appartenenti alla Comunità europea, finalizzati a creare centri di permanenza ed assistenza temporanea entro il territorio di questi ultimi».

Art. 10.

(Diritto di difesa)

1. L'articolo 17 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale non ha diritto a rientrare in Italia. L'assistenza legale viene assicurata da un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. In assenza della nomina di un difensore di fiducia, lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio. L'autorità giudiziaria provvede a designare un difensore scelto fra i soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni».

Art. 11.

(Determinazione dei flussi di ingresso)

1. All'articolo 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il decreto annuale deve altresì essere predisposto in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro per regioni, province e comuni, elaborati dalle locali camere di commercio, industria ed artigianato, e da queste trasmessi al Ministero dell'interno ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4-ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale deve, inoltre, tenersi conto dei livelli della distribuzione delle presenze degli extracomunitari nelle aree dello Stato, onde evitare squilibri di concentrazione. Il decreto annuale, in particolare, deve prevedere la distribuzione dei nuovi ingressi sul territorio in base ai seguenti criteri:

a) per quanto riguarda i comuni, deve precludere incrementi delle presenze degli extracomunitari di una medesima etnia superiori al 2 per cento del totale degli extracomunitari appartenenti alla stessa etnia già soggiornanti nel comune;

b) per quanto riguarda le regioni, deve precludere incrementi delle presenze di extracomunitari superiori al 5 per cento del totale degli extracomunitari già soggiornanti nella regione.

4-quater. Se le presenze di extracomunitari eccedono le percentuali fissate dal comma 4-ter, gli ingressi di extracomunitari nelle regioni e nei comuni ove si verifica l'eccedenza rimarranno bloccati sino a che le percentuali in questione non risultino ristabilite.

4-quinquies. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previ-

denza sociale, istituisce l'Ufficio per la rilevazione statistica della presenza e della distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia. Il decreto annuale di cui all'articolo 3, comma 4, stabilisce quale percentuale dei flussi di ingresso possa concentrarsi nelle varie regioni italiane, nelle province e nei principali comuni».

2. All'articolo 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente, promuove la predisposizione di progetti integrati per l'inserimento dei lavoratori extracomunitari in Italia, in particolare di progetti che prevedano l'utilizzo dei lavoratori extracomunitari per finalità di tutela ecologica del territorio italiano.

6-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le regioni e gli enti locali interessati, può altresì approvare domande di enti pubblici o privati, anche consorziati tra loro, che richiedano di predisporre progetti analoghi a quelli indicati al comma 6-bis».

Art. 12.

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

1. All'articolo 22 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Il decreto annuale di cui all'articolo 21 è predisposto tenendo conto del numero dei permessi rilasciati ai sensi del presente articolo».

2. All'articolo 22 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 9, secondo periodo, le parole: «per un periodo non inferiore ad un

anno» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore a sei mesi».

3. All'articolo 22 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 10, le parole: «l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 50 milioni. È altresì disposto il sequestro temporaneo per giorni quindici dell'esercizio d'impresa».

Art. 13.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. All'articolo 23 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Chi intende farsi garante, all'atto della presentazione della domanda, e conformemente alle modalità indicate all'uopo dal regolamento di attuazione del presente testo unico, deve dimostrare di essere in regola con le leggi ed i regolamenti che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia.

2-ter. Il rilascio dell'autorizzazione e del conseguente visto d'ingresso è subordinato al deposito, da parte del garante, di apposita cauzione pari a lire 10 milioni presso un istituto di credito all'uopo autorizzato. Laddove il soggetto garantito violi le norme che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia, lo Stato ha diritto di incamerare la cauzione, fatti salvi i diritti di difesa del garante».

Art. 14.

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

1. All'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che produca, commerci o distribuisca prodotti contraffatti subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13».

Art. 15.

(Ricongiungimento familiare)

1. All'articolo 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato;
- b) figli minori a carico, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) genitori a carico, che abbiano superato gli anni quarantacinque di età».

2. All'articolo 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina, con il decreto annuale, l'ammontare massimo degli ingressi per ricongiungimento familiare, nonchè il numero massimo di ricongiungimenti ammessi per ogni singolo nucleo familiare. In ogni caso, il numero annuale di ricongiungimenti familiari ammessi non può eccedere il 25 per cento degli ingressi previsti dal flusso annuale. Con lo stesso decreto viene altresì stabilito il numero massimo annuale dei permessi di soggiorno attribuibili per motivi di protezione sociale».

Art. 16.

(Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione)

1. All'articolo 40 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso.

2. All'articolo 40 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. La distribuzione dei centri di accoglienza sul territorio deve rispettare le esigenze di distribuzione demografica degli extracomunitari di cui all'articolo 21.

5-ter. L'accesso ai centri di accoglienza è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno in Italia degli stranieri».

Art. 17.

(Misure di integrazione sociale)

1. All'articolo 42 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico, e delle leggi e regolamenti ad esso collegati».

Art. 18.

(Misure di integrazione economica)

1. Dopo l'articolo 42 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis. - *(Misure di integrazione economica)*. - 1. Il Ministro del lavoro e

della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il Ministro del commercio con l'estero, sentite le regioni e gli enti locali interessati, nonchè le camere di commercio, industria e artigianato interessate, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le maggiori organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione, e le fondazioni bancarie italiane, promuove ogni opportuna attività economica organizzata da soggetti giuridici pubblici o privati, anche in forma di consorzio cooperativo, di associazione in partecipazione e di *joint-venture*, finalizzata all'impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul territorio nazionale.

2. Con riferimento a quanto disposto al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa le misure di sostegno per le:

a) politiche di incentivazione fiscale e contributiva;

b) politiche per la mobilità e la flessibilità del lavoro;

c) politiche per la redistribuzione quantitativa e qualitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria;

d) politiche per lo sviluppo di iniziative economiche tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari nei Paesi di provenienza di questi ultimi.

3. In particolare, le politiche di cui al comma 2 devono essere prevalentemente orientate allo sviluppo delle seguenti iniziative:

a) consorzi e cooperative per la qualificazione e riqualificazione del territorio urbano e demaniale;

b) consorzi e cooperative per l'assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori ed agli anziani;

c) consorzi e cooperative per l'attività di sviluppo turistico da e per i Paesi degli

emigranti, per il commercio di importazione ed esportazione da e per i Paesi degli emigranti, per l'insediamento di attività produttive e commerciali nei Paesi degli emigranti;

d) consorzi e cooperative per la promozione di attività rieducative, per lo sport, per il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico e ambientale nazionale e dei Paesi degli emigranti;

e) consorzi e cooperative per l'attività di edilizia residenziale.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del commercio con l'estero, promuove la conclusione di accordi con i Paesi dell'Unione europea, e con la stessa Unione europea, volti a favorire la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo a livello di cooperazione internazionale».

Art. 19.

(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)

1. All'articolo 43 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purchè non in contrasto con l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato».

Art. 20.

(Ministero dell'immigrazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Ministero dell'immigrazione, di seguito denominato Ministero.

2. Il Ministero coordina le politiche in materia di immigrazione ed integrazione dello straniero. In particolare, il Ministero promuove e coordina la piena attuazione

delle misure contro l'immigrazione clandestina, per la determinazione e la gestione dei flussi di ingresso, e delle misure per l'integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

3. A tali fini, il Ministero promuove altresì iniziative di coordinamento politico ed operativo con le omologhe istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e dell'Unione europea stessa.

Art. 21.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

